***[MODELLO DI]* CONTRATTO**

**Per la disciplina dell’esecuzione del Progetto**

TRA

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Sede di Tirana(da qui in avanti AICS Tirana), codice fiscale n. L01720452C, nella persona della Titolare della sede, Stefania Vizzaccaro,

E

[Nome e sigla del soggetto esecutore] (da qui in avanti Ente Esecutore) iscritto all’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro con decreto n. [ ] del [ ], con sede in [ ], rappresentata da [ ],

d’ora innanzi, per brevità, anche Le Parti,

**PREMESSO**

* che la Legge n. 125/14 concernente la “D*isciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*” e in particolare l’art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
* che l’art. 17 della L. 125/2014 istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
* che l’art. 26 della L. 125/2014, ai commi 2, 3 e 4, definisce i soggetti della società civile e quelli senza finalità di lucro, ai quali l’AICS può concedere contributi o affidare l’esecuzione di iniziative di cooperazione allo sviluppo;
* che il D.M. n. 113/15 concernente lo “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” definisce, agli artt. 17 e 19, i requisiti per l’iscrizione all’Elenco e le modalità per la concessione dei contributi ai soggetti di cui all’art. 26, comma 3 della L.125/2014;
* che, ai sensi della normativa sopracitata, il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo ha approvato con Delibera n. 50 del 05/02/2018, le “Condizioni e modalità per l’affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro iscritti all’elenco di cui all’art.26, comma 3, della Legge 125/2014”;
* che il Direttore dell’AICS ha approvato, con Delibera n.12 del 14.03.2023, il finanziamento di 1.800.000 Euro per l’iniziativa “Via delle Cascate: sostegno allo sviluppo turistico sostenibile della Bosnia centrale e nord-occidentale” - AID 12707;
* che l’iniziativa prevede l’affidamento in toto della stessa tramite procedura competitiva ad un ente realizzatore, per un importo totale massimo di 1.800.000 Euro;
* che è stato pubblicato in data 12.09.2023 sul sito *https://tirana.aics.gov.it/home-ita/opportunita/bandi/* e sul sito *https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina952\_bandi.html* l’Avviso per l’affidamento del progetto relativo alla componente di programma affidato OSC (AID 12707);
* che a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione previste dal predetto bando, AICS Tirana ha adottato con determina n. [ ] del [ ] l’affidamento del Progetto denominato [ ] all’Ente Esecutore [soggetto esecutore], Capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) composta con la/le OSC [ ];
* si conviene e stabilisce quanto segue:

**Art. 1**

*(Oggetto)*

1. Oggetto del presente contratto è l’affidamento da parte di AICS Tirana del finanziamento per l’esecuzione del Progetto [*titolo*] descritto nell’Allegato A.
2. L’Ente Esecutore accetta il finanziamento e si impegna a realizzare il progetto [*titolo*] alle condizioni stabilite nel presente Contratto e dei relativi allegati che ne fanno parte integrante, fatte salve le successive variazioni concordate.

**Art. 2**

*(avvio e durata della realizzazione del Progetto)*

1. Il presente contratto entra in vigore alla data della sua firma.
2. [In caso di erogazione per anticipazione] L’esecuzione del progetto inizia il primo giorno del mese successivo alla data di erogazione della prima rata del finanziamento da parte di AICS Tirana. [In caso di erogazione per stato di avanzamento] L’esecuzione del progetto inizia alla data della firma del presente contratto.
3. Il periodo di implementazione delle attività del progetto avrà durata massima di 36 mesi, e cesserà congiuntamente alla conclusione del procedimento di approvazione del rapporto finale.

**Art. 3**

*(Modalità di finanziamento e erogazione del finanziamento)*

1. L’importo totale del finanziamento per l’esecuzione del Progetto è pari a 1.800.000 Euro ripartiti come segue:

* Prima annualità: 500.000 Euro
* Seconda annualità: 730.000 Euro
* Terza annualità: 570.000 Euro

Le rate successive alla prima, nel caso di anticipo, saranno erogate a seguito dell’approvazione dei rapporti descrittivi e contabili, al netto delle eventuali spese non ammissibili e degli eventuali residui.

Nel caso di erogazione per stato di avanzamento, tutte le rate saranno erogate a seguito dell’approvazione dei rapporti descrittivi e contabili.

I rapporti descrittivi e contabili annuali devono essere corredati da una relazione elaborata da un revisore legale dei conti scelto tra coloro che risultano iscritti da almeno tre anni nell’apposito registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero di cui al previgente Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

L’anticipo, se richiesto, viene erogato a seguito della presentazione di una garanzia fideiussoria pari al 30% dell’importo della prima annualità.

1. Si applica il successivo art. 17, comma 1, in relazione all’esigenza di eventuali modifiche.
2. La prima rata di finanziamento sarà erogata all’Esecutore a seguito dell’approvazione, da parte del responsabile, dell’atto autorizzativo della spesa.

**Art. 4**

*(Garanzie: polizze assicurative o fideiussioni bancarie)*

1. L’Esecutore si impegna a presentare una garanzia, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e secondo le modalità descritte nel Manuale di gestione e rendicontazione di cui all’Allegato A10.
2. L’importo di tale garanzia è pari a [ ].
3. Nel caso di rate con importi differenti, l'ammontare della garanzia dovrà essere adeguato di volta in volta, al 30 % della corrispondente rata di contributo erogata in anticipo, al netto degli eventuali residui e spese inammissibili detratti dalla Sede AICS di Tirana. In tal caso l'ente erogatore, ricevuta la comunicazione di approvazione del rapporto annuale contenente l'importo della rata da versare, dovrà adeguare la garanzia a tale importo e darne comunicazione all'AICS. La Sede AICS di Tirana procederà alla liquidazione della rata.

**NB: In caso di mancata previsione di anticipazioni, tale articolo sarà sostituito dal seguente:**

**Art. 4**

*(Garanzie: polizze assicurative o fideiussioni bancarie)*

L’Esecutore richiederà le erogazioni del finanziamento per stati di avanzamento, secondo le modalità descritte nelle procedure di gestione e rendicontazione di cui all’Allegato A10.

**Art.5**

*(Informazioni e Certificazioni Antimafia)*

1. Si applicano le disposizioni di cui al D.lgs.6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il finanziamento è corrisposto sotto condizione risolutiva e l’AICS Tirana, qualora fossero comunicati dalla Prefettura rilievi ostativi, recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per il l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

**Art. 6**

*(Esecuzione del contratto, rapporti e rendicontazioni)*

1. L’Esecutore si impegna a presentare i rapporti descrittivi e contabili nelle modalità e con la tempistica stabilita dall’Allegato A10.
2. L’Ente esecutore s’impegna a:
   1. Assicurare la preparazione degli accordi necessari con tutte le Autorità locali coinvolte;
   2. Rispettare la normativa italiana vigente (anche ad eventuale integrazione di quanto previsto nel manuale) per gli eventuali acquisti di beni e servizi nonché lavori civili di semplice esecuzione tecnico-professionale strettamente accessori, funzionali e strumentalmente indispensabili al progetto, necessari alla realizzazione dell’intervento;
   3. Stipulare i necessari contratti con le imprese, i fornitori locali e il personale tecnico che operano nei progetti;
   4. Provvedere alle necessarie attività di supervisione;
   5. Curare il trasporto di tutte le forniture, coordinandosi con la Sede AICS.
3. L’AICS Tirana monitora che lo svolgimento dell’iniziativa sia in linea con quanto previsto dal Manuale di gestione e rendicontazione di cui all’Allegato A10.
4. L’AICS Tirana si impegna ad esaminare ciascun rapporto descrittivo e contabile, approvandolo o sollevando eventuali osservazioni, nei termini e modalità stabiliti dalle procedure di gestione e rendicontazione di cui all’Allegato A10.

**Art. 7**

*(Tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. L’Esecutore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, rende noto che il conto dedicato di cui all’articolo 3 della L. 136/10 è il seguente:

C/C n. [ ]

Presso Banca [ ]

IBAN [ ]

Soggetti delegati ad operare sul conto: [ ], codice fiscale[ ] funzione [ ].

**Art. 8**

*(Personale)*

1. Per il personale locale impiegato nel Progetto l’Esecutore si impegna ad osservare la normativa in vigore in Bosnia ed Erzegovina.
2. L’Esecutore è altresì responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione del Progetto.

**Art. 9**

*(Cause di forza maggiore)*

1. Nel caso in cui si verificassero eventi dovuti a “causa di forza maggiore” – quali, a mero titolo esemplificativo, eventi bellici, calamità naturali, disordini all’ordine pubblico, pericolo o particolari situazioni d’insicurezza per il personale espatriato, ecc. – che impediscano il regolare svolgimento delle attività del Progetto, l’Esecutore notificherà il verificarsi dell’evento alla AICS Tirana, che si riserva la facoltà di avviare una procedura di accertamento.
2. All’esito della predetta procedura, e comunque entro trenta giorni dalla notifica, l’AICS Tirana comunicherà all’Esecutore gli esiti del procedimento e, in caso di accertamento dell’impossibilità oggettiva di prosecuzione delle attività così come inizialmente previste, il Progetto potrà essere modificato, sospeso oppure eventualmente chiuso.

**Art. 10**

*(Irregolarità, inadempienze e misure consequenziali)*

1. Nel caso di irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o delle condizioni del presente Contratto da parte dell’Esecutore, l’AICS Tirana notificherà all’Esecutore tale irregolarità o inadempienza, invitandolo a provvedere all’adempimento entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente detto termine, l’AICS Tirana avvierà il procedimento di revoca del finanziamento concesso.
2. A seguito di revoca del finanziamento, l’Esecutore ha l’obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati. Si potrà procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione.
3. In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro il termine indicato, comunque precedente alla scadenza della garanzia di cui al precedente art. 3, l’AICS Tirana potrà procedere all’escussione della garanzia per gli importi dovuti.

**Art. 11**

*(Prevenzione della corruzione e frode)*

1. Sia AICS Tirana che l'Esecutore sono fermamente impegnati a prevenire e identificare pratiche fraudolente, corruttive, collusive o coercitive. A tal fine, l'esecutore e i soggetti che agiscono per suo conto adotteranno ogni ragionevole misura per assicurare che l'utilizzo del finanziamento sia conforme ai più alti standard di condotta etica e di integrità.
2. L'Esecutore, in accordo alla normativa in materia di anti-corruzione e frode, assicurerà che ogni accusa di frode, corruzione, coercizione e collusione connessa alla realizzazione del progetto, così come gli esiti di tali accuse e i dettagli delle azioni intraprese per farvi fronte, sia riportata all’AICS Tirana.
3. A seguito della conclusione di qualsiasi investigazione che identifichi frode o corruzione che coinvolga in tutto o in parte attività finanziate tramite il contributo oggetto del presente contratto, l'Esecutore:

a) Utilizzerà ogni ragionevole mezzo per recuperare ogni parte del contributo, stabilito essere stato oggetto di frode o corruzione;

b) Su richiesta dall'AICS, rimborserà l'AICS di ogni parte del contributo che l'Esecutore sia stato in grado di recuperare a seguito del comma 3.a., o attribuirlo ad un’attività mutualmente concordata;

1. Qualsiasi informazione fornita all'AICS Tirana in relazione a qualsiasi questione/aspetto derivante da questo Articolo dovrà essere trattata dall'AICS Tirana come strettamente confidenziale.
2. Qualsiasi ulteriore azione rispetto ai precedenti commi dovrà essere coerente con i principi e la disciplina dell'esecutore.

**Art. 12**

*(Risoluzione delle controversie)*

1. Le controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione del presente Contratto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Italiana, Foro di Roma.

**Art. 13**

*(Responsabilità e referenti)*

1. L’AICS Tirana non risponde di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dal Progetto di cui al presente Contratto, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per “causa di forza maggiore” quali - a mero titolo esemplificativo - eventi bellici, calamità naturali, disordini all’ordine pubblico, situazioni di pericolo o insicurezza per il personale espatriato, ecc.
2. È attribuita all’Esecutore, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell’esecuzione del Progetto di cui al presente Contratto.
3. I referenti per il Progetto [*titolo*] AID 12707 a cui inviare ogni comunicazione, sono i seguenti:
4. AICS Tirana: Unità organizzativa competente ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/90: Referente per il Progetto [*il Direttore di Sede*] recapito telefonico [ ], indirizzo di posta elettronica certificata [ ];
5. Ente Esecutore [ ]; Referente per il Progetto [*nome e cognome* ] recapito telefonico [ ], indirizzo di posta elettronica certificata [ ].

**Art. 14**

*(Visibilità)*

1. L’Esecutore si impegna a garantire una adeguata visibilità alle attività, alle metodologie ed ai risultati del Progetto AID 12707 in Italia e presso le Autorità locali, i beneficiari del Progetto e le Agenzie internazionali eventualmente presenti nell’area, assicurando un chiaro riferimento al cofinanziamento della Cooperazione Italiana allo Sviluppo anche mediante l’utilizzo del logo dell’AICS e secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida sulla Comunicazione della Cooperazione italiana.
2. L’Esecutore assume analogo impegno in relazione alle eventuali opere di riabilitazione ed ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento in oggetto.

**Art. 15**

*(Audit e controllo di AICS Tirana)*

1. L’AICS Tirana si riserva il diritto di monitorare le attività del Progetto e di valutare i suoi risultati, nonché di effettuare visite di controllo presso la sede dell’Esecutore in Bosnia ed Erzegovina.
2. L’Esecutore viene informato dall’AICS Tirana, per iscritto e con congruo anticipo, circa la data d’inizio, l’oggetto specifico e il programma di lavoro dell’attività di monitoraggio, in modo da poter assicurare la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione.
3. A conclusione di ogni attività di monitoraggio o di visite di controllo viene elaborato un apposito rapporto. Il monitoraggio sarà svolto all’insegna del controllo collaborativo e nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Entro i 5 anni successivi alla data di presentazione del Rapporto finale e della Scheda di chiusura, l’AICS Tirana ha facoltà di effettuare visite di controllo presso la sede dell’Esecutore e nel paese in cui si è realizzato il Progetto. L’Esecutore ha quindi l’obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale relativa al Progetto presso la propria sede per un periodo di almeno 5 anni successivi alla presentazione del rapporto finale e della scheda di chiusura. A tal fine l’Esecutore dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale del Progetto è conservata presso la sede di [*città, indirizzo, Paese*].

**Art. 16**

*(Revisore contabile)*

1. L’Esecutore dichiara di avere individuato come Revisore Contabile per il Progetto [*nome e cognome*][*recapito*], e si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla AICS Tirana qualsiasi cambiamento intervenuto in merito, prima dell’avvio delle attività di revisione.

**Art. 17**

*(Validità, modifiche ed efficacia)*

1. L’Ente Esecutore si impegna a comunicare tempestivamente ad AICS Tirana, tramite PEC **tirana@pec.aics.gov.it**, le modifiche dei dati identificativi riportati nel presente Contratto (sede, legale rappresentante, IBAN) e a produrne, con la stessa modalità, le pertinenti dichiarazioni e/o documentazioni sostitutive. Ogni altra modifica richiederà un addendum da allegare quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali del contratto (ex art. 1325 c.c.).
2. Qualora, per provvedimento dell’autorità giudiziaria, una o più delle clausole dovesse essere dichiarata nulla o annullata o in seguito a rilievo degli organi di controllo dovesse divenire inefficace tra le Parti, detta nullità o inefficacia non investirà le clausole valide ed efficaci ovvero la restante parte del Contratto**.**

**Art. 18**

*(Altre condizioni che si applicano al Contratto)*

1. Per l’esecuzione del presente Contratto l’Ente esecutore intende avvalersi del/dei Partner [ ] le cui modalità di collaborazione sono disciplinate dall’Accordo *[estremi dell’accordo].*
2. *[Articolo da aggiungere eventualmente in caso il rapporto di partenariato non sia configurabile come rapporto basato su un Accordo stabile, preesistente all’avviso e valido anche dopo la conclusione delle attività].* Al/Ai Partner non possono essere affidate attività la cui complessiva dimensione finanziaria superi il 30% dell’importo totale del finanziamento. Il partner dovrà seguire nell’effettuazione delle spese le procedure di cui all’Allegato A10. L’Ente esecutore resta responsabile di tutte le attività nei confronti di AICS Tirana. È escluso ogni rapporto anche indiretto tra AICS Tirana e il Partner.
3. Il contratto e i relativi pagamenti non possono essere ceduti a nessun terzo soggetto senza il consenso scritto di AICS Tirana.

**Art. 19**

*(Parti integranti e sostanziali del Contratto e rinvio)*

1. Le Premesse unitamente ai seguenti documenti formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- ALLEGATO A1. Modello di proposta esecutiva

- ALLEGATO A2. Modello di Piano Finanziario

- ALLEGATO A3a. Modello Dichiarazione sostitutiva di certificazione

- ALLEGATO A3b. Modello Dichiarazione capacità tecnica

- ALLEGATO A4. Modello Griglia di valutazione

- ALLEGATO A5a. Comunicazione dati antimafia

- ALLEGATO A5b. Schema controlli antimafia

- ALLEGATO A6. Modello Garanzia fideiussoria anticipo

- ALLEGATO A7. Modello di Contratto

- ALLEGATO A8. Modello Dichiarazione di esclusività

- ALLEGATO A9. Modello Rapporto Intermedio e Finale

- ALLEGATO A10. Manuale di gestione e rendicontazione

- ALLEGATO A11a. Modello di rendiconto

- ALLEGATO A11b. Chiarimenti rendicontazione

- ALLEGATO A12. Modello di Piano Operativo

- ALLEGATO A13. Informativa in materia di protezione dei dati personali

- ALLEGATO A14a. Modello Referenze

- ALLEGATO A14b. Modello Certificato Audit

- ALLEGATO A15. Protocollo di sicurezza

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si rinvia alla Delibera del Comitato Congiunto n. 50 del 05/02/2018, relativa alle “Condizioni e modalità per l’affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro iscritti all’elenco di cui all’art.26, comma 3, della Legge 125/2014”; e al bando pubblicato sul sito [ ] il [ ].

Tirana,

Per l’AICS Tirana Per l’Esecutore